



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13540 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Rat Sloga Promoskulture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;

***contro***

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Dallin Production S.r.l., Associazione Social Chef, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea

provvisoriale, del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti:

- in parte qua, “BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 6 – FRIULI VENEZIA GIULIA” adottato con provvedimento dirigenziale datato 14 settembre 2021 pubblicato sul sito internet del MISE il 15 settembre 2021 e di cui è stato dato avviso in G.U.R.I. Serie Generale n. 175 del 16 settembre 2021;

- in parte qua, “BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA N. 6 – FRIULI VENEZIA GIULIA” adottato con provvedimento dirigenziale datato 22 luglio 2021 pubblicato sul sito internet del MISE e di cui è stato dato avviso in G.U.R.I. Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021;

- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione, ivi incluse e limitatamente all'interesse della ricorrente le graduatorie degli idonei e dei soggetti ammessi alla negoziazione della capacità trasmissiva; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

per l'annullamento, ovvero, in subordine e ove occorra, per il risarcimento, previo pagamento di idonea provvisoriale, del danno patito e patiendo in conseguenza dell'illegittimità dei seguenti atti, consequenziali a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- determina dirigenziale 4 febbraio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva FSMA AT06 - Friuli Venezia Giulia;

- determina dirigenziale 15 dicembre 2021 di approvazione della nuova graduatoria provvisoria FSMA AT06 - Friuli Venezia Giulia;

- determina dirigenziale 14 dicembre 2021 di approvazione della graduatoria provvisoria FSMA AT06 - Friuli Venezia Giulia;
- qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di esecuzione, ivi inclusi se occorre e nei limiti dell'interesse, la determina dirigenziale 4 febbraio 2022 e la determina dirigenziale 23 dicembre 2021 di approvazione delle graduatorie definitiva e provvisoria LCN AT06 - Friuli Venezia Giulia come da relativo bando; nonché i verbali delle sedute pubbliche del 5 novembre 2021 e del 16 dicembre 2021 acquisiti l'8 febbraio 2022 a seguito di accoglimento di istanza di accesso agli atti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza con cui la ricorrente chiede l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati;

Ritenuto il ricorso non manifestamente inammissibile o infondato;

Ritenuto di autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, tenuto conto del numero elevato e della difficoltà della individuazione del domicilio legale degli stessi;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto di dover rinviare, quindi, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Rinvia la trattazione di merito all'udienza del 4 aprile 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**